

**ALLEGATO 1****MODIFICA ALLEGATO 2 PUNTO 2 DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 1723 DEL 16 SETTEMBRE 2016****PROCEDURA**

Il processo di valutazione, in armonia con la normativa nazionale e regionale, si struttura, in sintesi, nelle seguenti fasi:

## FASE 1

- svolgimento delle consultazioni sul Rapporto preliminare da parte del soggetto proponente con i soggetti competenti in materia ambientale ai quali viene trasmesso il citato documento. Tale fase, si conclude entro 90 giorni dall'invio della relativa documentazione;
- analisi ed eventuale accoglimento delle osservazioni e dei contributi pervenuti durante le consultazioni preliminari.

## FASE 2

- predisposizione da parte del soggetto proponente della proposta del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati (PBSC), del Rapporto ambientale, secondo i contenuti dell'allegato VI alla parte II del decreto legislativo 152/2006, e di una sintesi non tecnica del Rapporto ambientale;

## FASE 3

- adozione del progetto di Piano e del Rapporto ambientale da parte della Giunta regionale (Autorità procedente);
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006;
- pubblicazione sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione del PBSC;
- messa a disposizione e deposito del PBSC e del relativo Rapporto ambientale per la consultazione pubblica presso gli uffici della Direzione centrale ambiente ed energia;

## FASE 4

- avvio della consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sul progetto di PBSC e sul Rapporto ambientale da parte del soggetto proponente; tale consultazione si conclude decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui alla FASE precedente;

## FASE 5

- esame istruttorio e valutazione del Rapporto ambientale da parte della struttura di supporto tecnico all'Autorità competente;
- espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 152/2006

## FASE 6

- eventuale revisione da parte del soggetto proponente, alla luce delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato dell'Autorità competente, del progetto di PBSC e del relativo Rapporto ambientale.

## FASE 7

- Adozione del PBSC da parte della Giunta regionale.

## FASE 8

- trasmissione del PBSC adottato alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della legge regionale 34/2017, e al Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lett. f) della legge regionale 12/2015, per i pareri di competenza da esprimersi entro trenta giorni.

## FASE 9

- approvazione del PBSC con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

FASE 10

- pubblicazione del PBSC sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- pubblicazione sul sito internet della Regione del PBSC, del parere motivato dell'Autorità competente, della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, delle misure relative al monitoraggio a cura dell'Autorità competente;
- Invio di copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR.

FASE 11

- monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PBSC;
- pubblicazione sul web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati, e delle misure correttive adottate.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE